

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art.1

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Scuola di Medicina e Chirurgia e dei suoi organi¹.

Art. 2

La Scuola

1. La Scuola esercita, ai sensi dell'art. 11 comma 1, dello Statuto, funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni coordinamento della attività didattica.

2. La Scuola è la sede della formazione superiore in campo biomedico e sanitario; essa opera nell'ottica della massima integrazione tra didattica, ricerca e assistenza sanitaria, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati livelli qualitativi.

In particolare:

- conferisce i titoli di studio indirizzando e coordinando l'insieme dei corsi relativi e verificandone l'efficacia, la funzionalità e l'efficienza anche mediante opportuni parametri di valutazione;
- definisce le norme per l'esame di laurea
- elabora i propri piani di sviluppo e coopera con proposte e pareri alla determinazione dei programmi dell'Ateneo, anche con riferimento al contesto istituzionale e sociale, agli enti e alle situazioni proprie della Sanità;
- ai fini di coordinare l'attività didattica con quella assistenziale fornisce il parere tecnico al Rettore ai fini della scelta del Direttore Generale da nominare, esprime il parere sull'atto Aziendale e sulle convenzioni Regione-Università e Azienda-Università;
- esprime parere in merito all'attribuzione delle mansioni superiori assistenziali in base a parametri successivamente individuati;
- propone e promuove l'innovazione didattica;
- avanza, per quanto di sua competenza, richieste e proposte con riguardo alle esigenze di spazi, attrezzature, personale e dotazioni.

Inoltre, la Scuola:

- promuove la formazione e la competenza professionale di base, specialistica, e continua;
- promuove, d'intesa con le istituzioni regionali e nazionali, il miglioramento continuo e l'innovazione dei modelli assistenziali, diagnostici, terapeutici preventivi e riabilitativi;
- promuove, anche d'intesa con i Dipartimenti, iniziative volte a garantire il raggiungimento e il mantenimento dei più elevati standard di qualità;
- realizza tutte le iniziative necessarie per la migliore promozione della propria immagine in ambito nazionale e internazionale;

¹ Articolo modificato dal D.R. n. 370 del 08/05/2013.

- pubblica il rapporto sull'attività didattica complessiva svolta dai suoi componenti e lo invia agli organi competenti.

Art.3 Organi della Scuola

Sono organi della Scuola:

- a) il **Presidente**;
- b) il **Consiglio di Scuola**;

Art. 4 Attribuzioni del Presidentente

Il Presidente, ai sensi dell'art.11 comma 9 dello Statuto,

- rappresenta la Scuola,
- ha funzioni di direzione e di coordinamento,
- convoca e presiede il Consiglio di Scuola, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le delibere,
- assicura l'efficienza ed efficacia dell'attività didattica e ne è responsabile;
- presenta al Consiglio di Scuola, al Senato accademico ed al Rettore la relazione annuale sull'attività didattica.

Il Presidente presiede, inoltre, la Commissione degli esami di laurea dei corsi di laurea triennale, laurea specialistica e/o magistrale, magistrale a ciclo unico; in sua assenza la presidenza è assunta dal Presidente Vicario e in mancanza degli stessi dal Coordinatore del corso di laurea.

In caso di vacanza dell'ufficio di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicario indicato dal Presidente fra i professori di ruolo di I fascia del Consiglio.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente si avvale di un Ufficio di Management didattico che lo affianca nei compiti istituzionali ed è costituito da personale tecnico-amministrativo.

Art. 5 Composizione del Consiglio di Scuola

Ai sensi dell'art.11 dello Statuto il Consiglio è composto:

- a) dai Direttori dei Dipartimenti in esse raggruppati,
- b) da una rappresentanza elettiva degli studenti
- c) da ulteriori tre membri per ogni Dipartimento afferente alla Scuola stessa, eletti secondo le norme del Regolamento elettorale: uno in rappresentanza della Giunta del Dipartimento, uno in rappresentanza dei coordinatori dei corsi di studio o di dottorato e uno in rappresentanza dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura

Il Consiglio di Scuola è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicario. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto dedotti gli assenti giustificati con giustificazioni scritte pervenute presso l'ufficio della Presidenza entro l'ora di inizio della seduta; sono da intendersi giustificati coloro che siano in missione, ferie, congedo o aspettativa. Gli stessi conservano il diritto a partecipare alle sedute. Il Presidente verifica la presenza dei membri nel numero legale all'inizio della seduta e ogni qualvolta lo ritenga necessario, anche su richiesta di un membro del Consiglio.

La discussione e la votazione negli atti riguardanti professori o ricercatori è limitata alla fascia corrispondente al ruolo e a quelli superiori.

Art. 6 **Compiti del Consiglio di Scuola**

Il Consiglio di Scuola esercita tutte le attribuzioni di competenza della Scuola nel rispetto delle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e ai sensi dell'art.11 dello Statuto.

Il Consiglio adotta ogni deliberazione finalizzata al più efficiente impiego, nell'attività didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati.

Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Coordinatori dei Corsi di Laurea, la Scuola adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo centrali dell'Università.

Il Consiglio esprime parere sulla fruizione da parte dei professori e i ricercatori di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei Coordinatori di Corso di Laurea e del Dipartimento di afferenza.

Il Consiglio di Scuola esprime, laddove richiesto, un giudizio complessivo sulla carriera accademica dei docenti anche relativamente alla conferma in ruolo.

Il Consiglio di Scuola vigila, nell'ambito dei rapporti con le Istituzioni universitarie ed ospedaliere e nel rispetto delle norme vigenti, sull'idoneo svolgimento delle attività assistenziali del personale docente, considerata la inscindibilità della funzione assistenziale con quella didattica e scientifica.

Il Consiglio mette in essere tutte le disposizioni atte a valutare l'adempimento della attività didattica ai fini di mantenere e migliorare gli standard di qualità, in rapporto alla realtà nazionale.

La Scuola inoltre, previo parere dei Coordinatori dei Corsi di Studio interessati:

- a) propone al S.A. l'attivazione dei curricula di studi e dei corsi di studio e la disattivazione dei curricula di studi e dei corsi di studio;
- b) propone al S.A., ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della

ricerca e assistenza.

c) propone al S.A. il conferimento di laurea ad honorem con la maggioranza dei 2/3 dei presenti

d) programma e propone l'utilizzazione delle risorse per la didattica.

e) distribuisce annualmente, sentiti gli interessati, i docenti dello stesso raggruppamento disciplinare nei vari corsi di laurea afferenti alla Scuola

f) può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi.

Nessun componente può partecipare a riunioni su questioni che riguardino se medesimo o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 7

Convocazione del Consiglio di Scuola

1. La convocazione ordinaria del Consiglio di Scuola deve avvenire almeno ogni tre mesi.

2. Il Presidente convoca, con congruo anticipo rispetto alla seduta, il Consiglio di Scuola: 1) in via ordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; 2) in via straordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta; 3) in caso di urgenza mediante avviso spedito almeno 24 ore prima ai membri o avviso telefonico; ai fini della conoscenza dell'avviso fa fede la data di partenza da parte della Segreteria della Presidenza.

3. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno, redatto e firmato dal Presidente. Eventuali modifiche dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate almeno due giorni prima della seduta. Nell'ordine del giorno dovranno essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti, ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.

4. Le convocazioni sono di norma fatte per via telematica (e-mail), salvo espressa diversa richiesta da parte degli interessati. In ogni caso, comunque, la data di convocazione del Consiglio deve essere affissa all'Albo Ufficiale della Scuola.

Art. 8

Modalità della discussione

1. Il Presidente, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e può presentare la eventuale proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.

2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenire, devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell'ordine di iscrizione.

3. Il Presidente fissa un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone

preventivo avviso al Consiglio.

4. Ogni intervento deve essere di massima limitato a cinque minuti; il Presidente, qualora gli iscritti a parlare siano numerosi, limita ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.

5. Nessuno, di norma, può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione, tranne che per fatto personale, per dichiarazione di voto o previa autorizzazione del Presidente, o per presentare mozione d'ordine sulla modalità di prosecuzione della discussione.

6. Alla fine della discussione prende la parola il Presidente che dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed eventualmente apre la iscrizione a parlare per dichiarazione di voto.

7. Ogni consigliere può parlare, per non più di due minuti, per illustrare le ragioni del suo voto ed è tenuto, su richiesta del Presidente, a esprimerle per iscritto.

8. Nel caso della votazione delle mozioni d'ordine le dichiarazioni di voto sono limitate ad un intervento per il voto a favore e ad uno per quello contrario.

9. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.

MOZIONE D'ORDINE

Costituiscono mozione d'ordine ed hanno la precedenza sulla questione principale, facendone sospendere la discussione:

a) i richiami a specifiche norme dello Statuto, dei Regolamenti dell'Università ed alla legge;

b) la richiesta di inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g., se motivata;

c) la questione pregiudiziale, da farsi all'inizio della seduta e non durante la discussione (richiesta, adeguatamente motivata, che un dato argomento non debba discutersi);

d) la domanda di sospensiva (richiesta adeguatamente motivata, che la discussione debba rinviarsi);

L'illustrazione della mozione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti. Il Presidente, verificata la fondatezza o meno del richiamo, dopo aver ascoltato un componente a favore ed uno contro, procede alle votazioni per alzata di mano.

Art. 9

Modalità delle votazioni

1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Presidente ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Presidente mette a votazione nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.

2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di

delibera, esse vengono votate separatamente ed in ordine di presentazione e ciascun membro del Consiglio di Scuola può votare una di esse. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se invece nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Presidente o su richiesta motivata di un terzo dei consiglieri presenti la votazione si può svolgere per appello nominale, se tale modalità è approvata a maggioranza dal C.d.S. La votazione si svolge per scrutinio segreto per disposizione del Presidente, nei casi di designazione di persone o concernenti qualità personali.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere sono immediatamente esecutive quando approvate seduta stante.

5. Le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 10

Verbalizzazioni

1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario.

2. Coloro che chiedano, durante un'adunanza, la verbalizzazione del loro intervento, sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui prende visione il Presidente che ne risponde dell'autenticità.

3. La verbalizzazione di ogni adunanza deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio presso la Segreteria di Presidenza, di norma almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio di Scuola al cui ordine del giorno ne sono previste la lettura e l'approvazione.

4. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio di Scuola, nella sua interezza o per parti, nella stessa seduta se approvata seduta stante o in quella immediatamente successiva, e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

5. La pubblicità del verbale si intende realizzata col deposito presso la segreteria della Presidenza, presso la quale possono essere consultati o mediante invio del verbale per e-mail.

Art. 11

Segretario

Il Segretario di Scuola viene proposto dal Presidente, e nominato dal Consiglio di Scuola.

Art. 12

Commissioni

1. Il C d S può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi.
2. Sono commissioni permanenti: a) la Commissione di Coordinamento dell'attività didattica del corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia b) Commissione per le attività assistenziali, c) Commissione per i CdL triennali; d) Commissione per le Scuole di specializzazione
3. La Commissione può essere costituita, anche, da Componenti esterni al Consiglio di Scuola
4. Il C.d.S stabilisce la durata delle Commissioni che, comunque, decadono alla conclusione del mandato del Presidente.
5. Il Presidente delle Commissioni è di norma il Presidente della Scuola o un suo delegato.
6. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
7. I pareri di ciascuna Commissione sono espressi in un documento scritto analitico e motivato. Il Presidente della Commissione provvede ad inoltrare tale documento in tempo utile alla Presidenza, unitamente ad una sintesi che verrà inserita nell'ordine del giorno sotto la voce "Elaborato della Commissione" della successiva seduta del Consiglio di Scuola.

Art. 13

Coordinatori di Corso di Laurea

Per ogni corso di laurea attivato nell'ambito della Scuola il Consiglio identifica e propone al Senato Accademico un Coordinatore di Corso di Laurea (CCL)².

Art. 14

Compiti del Coordinatore del Corso di Laurea

Il Coordinatore del Corso di Laurea ha il compito di formulare proposte e di svolgere attività istruttoria sulle materie connesse con lo svolgimento dell'attività didattica del Corso stesso, allo scopo di mettere a disposizione del competente Consiglio di Scuola gli elementi necessari allo stesso per deliberare in merito. In

² Articolo modificato dal D.R. n. 370 del 08/05/2013.

particolare:

- a) coordina le attività didattiche (di insegnamento e di studio) per il conseguimento della laurea;
- b) propone al Consiglio di Scuola e dispone piani di studio alternativi a quelli previsti dall'Ordinamento didattico, nonché propone al Consiglio di Scuola l'approvazione di piani individuali proposti dagli studenti;
- c) esamina e istruisce le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, ecc.) da sottoporre al Consiglio della Scuola;
- d) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche del Regolamento didattico della Scuola attinenti al Corso di Laurea interessato;
- e) formula proposte e pareri in ordine a modifiche statutarie attinenti al Corso di Laurea interessato;
- f) propone l'attivazione dei Corsi Integrati previsti dall'Ordinamento didattico con i settori scientifico-disciplinari ad essi afferenti;
- g) propone la copertura degli insegnamenti mediante affidamento dell'attività didattica nei Corsi Integrati a docenti ai sensi delle normative vigenti tenendo conto dei singoli settori scientifico-disciplinari ;
- h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento didattico della Scuola;
- i) promuove l'informatizzazione dell'attività didattica e della sua certificazione e regolamentazione;
- l) incentiva lo svolgimento di tutte le prove di verifica della qualità degli studi che si svolgono a livello nazionale³.

Art 15

Commissione di Coordinamento dell'attività didattica del corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia

- 1) Presso la Scuola è costituita una Commissione didattica del Corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia
- 2) I compiti della Commissione Didattica sono di proporre al Consiglio di Scuola:
 - a) la pianificazione didattica e l'attribuzione dei CFU;
 - b) la predisposizione dell'elenco delle attività didattiche complessive e formative pertinenti ai Corsi integrati ed i relativi programmi, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;
 - c) la nomina di un coordinatore per ogni Corso integrato e/o per Area;
 - d) l'approvazione, prima dell'inizio di ogni Anno accademico, dei piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;
 - e) la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali e della normativa vigente;
 - f) la formulazione della metodologia per "l'apprendimento autonomo" degli studenti;

³ Articolo modificato dal D.R. n. 370 del 08/05/2013.

- g) le modalità degli obblighi di frequenza;
- h) la formulazione di proposte di modifica del regolamento didattico di Scuola;
- i) l'approvazione delle pratiche studenti;
- l) l'approvazione dei programmi internazionali per gli studenti;

3) Inoltre, la Commissione:

- a) coordina e predispone il calendario delle lezioni;
- b) coordina e predispone il calendario degli esami;
- c) predispone la "Guida dello Studente";
- d) predispone le modalità per lo svolgimento dell'esame di ammissione e ne cura tutte le operazioni successive;
- e) predispone i programmi di tutorato e provvede all'assegnazione del tutore per ciascuno studente;
- f) predispone ed assicura la verifica delle modalità di svolgimento delle prove di profitto

Art. 16

Attività e manifestazioni scientifiche

1. La Scuola può promuovere e patrocinare attività e manifestazioni scientifiche anche in cooperazione con altri istituti, enti o soggetti esterni.

2. Tra le iniziative patrocinabili vi sono:

- i corsi di aggiornamento specialistico;
- i seminari di particolare rilevanza;
- gli incontri scientifici relativi a definiti progetti di ricerca;
- ogni altra iniziativa che sia ritenuta di interesse dalla Scuola.

3. La richiesta di patrocinio della Scuola può essere presentata:

- da docenti della Scuola che siano Presidente o membro del Comitato scientifico/organizzativo dell'evento;
- da soggetti non appartenenti alla Scuola, a condizione che nel Comitato scientifico/ organizzativo dell'evento figurino docenti della Scuola.

La richiesta va inoltrata, almeno 3 mesi prima dell'evento, direttamente al Presidente.

4. Alla richiesta vanno allegati:

- il programma dettagliato della manifestazione;
- l'elenco dei relatori con indicazione delle istituzioni cui afferiscono;
- il/i nominativo/i del/i Presidente/i;
- l'elenco dei componenti del Comitato scientifico/organizzatore.

5. Il patrocinio è concesso dal Consiglio di Scuola. La concessione del patrocinio consente che nel programma e nelle locandine illustrative possa apparire la

dizione "con il patrocinio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catanzaro".

Art. 17

Modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Presidente, o di almeno 1/3 dei docenti appartenenti al Consiglio di Scuola. La proposta sarà discussa entro la terza riunione del Consiglio di Scuola successiva alla data di presentazione della stessa. L'approvazione della proposta richiede la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Scuola.
2. Le modifiche del Regolamento riguardanti gli articoli inerenti i Corsi di Laurea possono essere proposte dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti (del Consiglio di) dei docenti afferenti al Corso di Laurea.
- (3. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico.)

Art. 18

Disposizioni Generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Catanzaro, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università.